SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A1605

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 maggio 1990, n. 104.

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti».

6. Il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale».

7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, che sono presentati al presidente della giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione esecutiva e l'attuazione dei piani.

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato».

Art. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

Art. 5.

1. Il Ministero della difesa è tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonché i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

Art. 6.

1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a fuoco con armi leggere.

Art. 7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ed ogni altra operazione necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898/1976 e della presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Art. 8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

«Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle *A), B)* e *C)*, le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa».

Art. 9.

1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti».

Art. 10.

1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 4, comma 2, è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire 10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 898/1976 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — *In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.*

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. *Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.*

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale».

Nota all'art. 2:

— Per il secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 898/1976 vedi precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 898/1976, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — *Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.*

Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere.

Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. *La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.*

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di L. 500.000 non è richiesta altra documentazione.

Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'art. 5.

A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali, *nonché quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.*

L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 898/1976 è il seguente:

«Art. 9. — A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente art. 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'art. 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977».

Note all'art. 5:

— Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, sono così formulati:

«Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario».

— Il testo dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con D.P.R. n. 939/1983, è il seguente:

«Art. 5. — Le provviste, i lavori ed i servizi ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità degli organi all'uopo incaricati:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

1) Sono eseguibili in amministrazione diretta:

i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi della stessa amministrazione;

le provviste a pronta consegna, precedute dalla sola lettera di ordinazione, fino al limite di L. 3.000.000.

2) Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità.

I corrispondenti atti negoziali debbono essere preceduti da preventivi di almeno tre ditte, salvo che l'importo delle commesse non superi L. 7.000.000 ovvero che la specialità delle commesse medesime renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerente che ha proposto il prezzo più basso devono essere verbalizzate le valutazioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.

Le contrattazioni relative debbono essere effettuate sulla base di progetti esecutivi predisposti, qualora necessario, dai competenti organi tecnici e devono altresì indicare le condizioni di esecuzione delle provviste o dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Deve essere inoltre prevista, nello stesso atto negoziale, la facoltà per l'amministrazione di provvedere alle provviste ed ai lavori a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore stesso manchi ai patti concordati.

Per i lavori ed i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di L. 7.000.000, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 898/1976 è il seguente:

«Art. 2. — Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di:
fare elevazioni di terra o di altro materiale;
costruire condotte o canali sopraelevati;
impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;

scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm;
aprire o esercitare cave di qualunque specie;
installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

b) nel divieto di:
aprire strade;
fabbricare muri o edifici;
sopraelevare muri o edifici esistenti;
adoperare nelle costruzioni alcuni materiali».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 898/1976, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. — Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *A)*, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *B)* le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

Nelle zone costiere e nelle isole indicate nell'annessa tabella *C)* l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) *e* C), *le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa».*

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 898/1976, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18. — *Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.

Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.

Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000».

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935 (Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili nelle province di confine terrestre), modificata dalla legge n. 2207/1939, è il seguente:

«Art. 1. — Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare. Il rifiuto dell'approvazione non è motivato, ma è passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, con provvedimento insindacabile.

Art. 2. — I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente art. 1 se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 499):

Presentato dall'on. REBULLA ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 21 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.

Esaminato dalla IV commissione l'11 novembre 1987; 28 settembre 1988; 8, 9 febbraio 1989; 16, 28 marzo 1989; 6, 27 aprile 1989; 10 maggio 1989 e approvato il 21 settembre 1989, in un testo unificato con atto n. 1414 (GASPAROTTO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1885):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 4ª commissione il 23 novembre 1989; 12, 19 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 18 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 499/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 21 febbraio 1990, 1° marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 14 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1885/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 3 aprile 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 17 aprile 1990.

90G0146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1990, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Visto il decreto interministeriale n. 925189 del 23 dicembre 1989 con il quale è stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attività d'intermediazione;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra, per l'anno 1990, è stata fissata nella misura dell'1%;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre maggio-giugno 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1990, al 13,05%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1990, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 14,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2034

DECRETO 30 aprile 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1990, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata fissata, per l'anno 1990, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre maggio-giugno 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1990, al 13,70%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,00% per le operazioni di cui al punto *a*);

2) al 15,50% per le operazioni di cui al punto *b*);

3) al 15,60% per le operazioni di cui al punto *c*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2035

DECRETO 30 aprile 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1990, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore della zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 31 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,80 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1990 è pari al 14,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2036

DECRETO 30 aprile 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1990, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1990, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1990 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,65% per il bimestre maggio-giugno 1990.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1990, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,60% per le operazioni di cui al punto *a*);

2) al 15,10% per le operazioni di cui al punto *b*);

3) al 15,40% per le operazioni di cui al punto *c*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2037

DECRETO 30 aprile 1990.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre maggio-giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1990, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1990 è stato determinato nella misura del 14,35 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1990 è determinato nella misura del 14,40 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2038

DECRETO 30 aprile 1990.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a 18 mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i 18 mesi;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 1990, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1990, nella misura del 13,90, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14,35%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1990 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1990, nelle seguenti misure:

14,05 per cento annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;

14,40 per cento annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2039

DECRETO 3 maggio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 puo essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 96

90A2050

DECRETO 3 maggio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattr o giorni con scadenza il 15 novembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 97

90A2051

DECRETO 3 maggio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 15 maggio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 98

90A2052

DECRETO 3 maggio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 18 aprile 1990 che hanno disposto per il 30 aprile 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,04 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,07 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,82 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,66 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 99

90A2053

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 marzo 1990.

Istituzione del corso di familiarizzazione per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito, presso il segretario generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la regola V/3 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Considerato che tra i requisiti predetti è previsto l'espletamento di un corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi sopraindicate;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione 12 adottata dall'IMO nella conferenza di Londra del 1978, relativa all'addestramento e alla qualificazione del personale predetto;

Ritenuta la necessità di determinare criteri relativi a programmi, strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Sentita la commissione interministeriale sull'istruzione e l'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto ministeriale 21 maggio 1981, e successive modificazioni;

Tenuto conto della necessità di definire le modalità per il conseguimento dei requisiti di cui al punto 1 della predetta regola V/3, anche alla luce della carenza delle relative strutture addestrative;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti della durata non inferiore a quindici ore.

Il programma da svolgere deve essere conforme a quello indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Sono tenuti a frequentare il corso gli ufficiali ed i comuni di coperta e di macchina che devono essere addetti alle operazioni di carico o di discarica o ai relativi macchinari a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti a meno che non siano stati imbarcati per almeno sei mesi sulle navi medesime.

La frequenza al corso puo essere sostituita da un idoneo tirocinio pratico della durata non inferiore ad un mese effettuato a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti alle dipendenze del comandante, che deve comprovare l'avvenuto addestramento con apposita annotazione sul giornale nautico.

Art. 3.

Il corso può essere svolto da istituti, enti o società dotati delle strutture e delle attrezzature di cui all'allegato *B* al presente decreto, riconosciuti idonei dal Ministro della marina mercantile.

Art. 4.

Ad ogni corso possono essere ammessi allievi, anche provenienti da stati esteri, in numero non superiore a trenta.

Art. 5.

Il corpo docente dovrà possedere conoscenze teoriche ed esperienza professionale pratica, sulla base del profilo professionale di cui all'allegato *C* al presente decreto, ritenute adeguate ai compiti del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

A coloro che abbiano frequentato il corso, con esito favorevole, è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *D* al presente decreto.

A coloro che abbiano effettuato il tirocinio di cui all'art. 2 è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato *E*.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1990

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Principi generali:

tipi di gas trasportati; pericoli associati al maneggio dei gas più frequentemente trasportati; descrizione generale degli impianti per il trasporto del carico; impianti di caricazione e di discarica inclusi gli impianti per lo sfiato del carico; caratteristiche strutturali di sicurezza della nave e requisiti particolari.

Prevenzione degli incendi e lotta antincendio:

fonti di ignizione; prevenzione degli incendi e delle esplosioni; restrizioni per fumare e per cucinare e loro controllo; metodi di lotta antincendio; impianti antincendio fissi e mobili.

Pericoli per la salute e protezione personale:

pericoli di contatto con la pelle ed inalazione dei vapori del carico o di gas inerte; tipi di antidoti e loro effetti; uso corretto degli indumenti protettivi e dell'autoprotettore, dei rianimatori e dell'equipaggiamento di salvataggio e dei corredi di sfuggita; ingresso in compartimenti chiusi.

Prevenzione dell'inquinamento:

procedure da seguire per prevenire l'inquinamento dell'aria e dell'acqua; misure da prendere in casi di traboccamenti.

Procedure di emergenza:

schema di base del piano di emergenza; procedure nell'eventualità di incendio, collisione ed arenamento, traboccamenti o fughe di gas liquefatti, infortuni.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Un'aula per lezioni teoriche, possibilmente a gradinata, dotata di proiettore, schermo, lavagna luminosa, diaproiettore, lavagna di ardesia o simile;

pannelli didattici riproducenti i vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, gli impianti relativi alla sicurezza e al maneggio del carico;

sussidi didattici ed audiovisivi consistenti in: trasparenti, diapositive, pellicole, libri e pubblicazioni nonché indumenti ed equipaggiamenti protettivi, rianimatori, analizzatori di atmosfere infiammabili e/o tossiche.

ALLEGATO *C*

REQUISITI DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Capitano di lungo corso con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante o di primo ufficiale su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di gas liquefatti.

Capitano di macchina con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di direttore o di primo ufficiale di macchina su navi destinate al trasporto di merci pericolose, di cui almeno due su navi adibite al trasporto di gas liquefatti.

Laureato in ingegneria con almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine e/o servizi ausiliari di bordo ovvero con esperienza specifica acquisita per almeno cinque anni presso industrie navali.

Laureato in discipline nautiche docente di sicurezza e/o arte navale con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI ATTESTATO DEL CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

....

(denominazione dell'istituto, ente o società)
(name of the school)

CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA PER NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI
(liquefied gas tankers familiarization course)

Si certifica che il sig. ....
We hereby that Mr.

nato a .... il .... iscritto
born in on entered

nelle matricole del compartimento marittimo di .... al n. ....
in the registers of the Marine Compartment of n.

ha frequentato dal .... al ....
has attended from to

con esito favorevole il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti
with positive results the liquefied gas tankers familiarization course

presso ...., riconosciuto idoneo dal
at recognized qualified by

Ministero della marina mercantile con dispaccio n. ....
Ministry of Merchant Marine with despatch n.

in data ....
dated

Tale corso si è svolto ai sensi della Reg. V/1 della convenzione IMO STCW/78 e secondo le modalità di cui al D.M. 15 marzo 1990.
The above mentioned training course has taken place in accordance with Reg. V/1 of IMO STCW/78 Convention and in compliance with the procedures of the M.D. March 15, 1990.

Data del rilascio .... Registrato col n. ....
Date of issue Registered n.

Il Direttore del corso
course Director

....

Il Presidente della commissione di esami
President of examination commission

....

(Rappresentante del Ministero della marina mercantile)
(Representative of Ministry of Merchant marine)

ALLEGATO *E*

MODELLO DI ATTESTATO DEL TIROCINIO PRATICO EFFETTUATO A BORDO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI.

Si certifica che il sig. ....
I hereby certify that Mr.

nato a .... il ....
born in on

iscritto nelle matricole del compartimento marittimo di ....
entered in the registers of the Marine Compartment of

al n. .... ha effettuato a bordo di navi gasiere
n. has effected on board of liquefied gas

alle dipendenze del comandante dal .... al ....
tankers under orders from captain from to

il tirocinio pratico previsto dal D.M. 15 marzo 1990 ai sensi della Regola
the apprenticeship persuant to M. D. March 15, 1990 in accordance with Reg.

V/3 della convenzione IMO STCW/78.
V/3 of IMO STCW/78 convention.

Il comandante del porto
The harbour master

....

90A2054

ORDINANZA 11 aprile 1990.

Nomina del commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, che istituisce l'autorità per l'Adriatico;

Visto, il particolare, il comma 2, lettera *b)*, dell'art. 1 della citata legge, il quale conferisce al Ministro della marina mercantile, il potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità;

Atteso l'imminente inizio della stagione turistico-balneare;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Adriatico adottata nella riunione tenutasi il 10 aprile 1990, con la quale sono stati approvati il piano degli interventi urgenti e la proposta di nomina del prof. Paolo Arata a commissario per l'esecuzione del piano stesso;

Considerato che tutte le regioni interessate sono rappresentate in seno alla predetta Autorità;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Paolo Arata, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, è nominato commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990.

Art. 2.

1. Il prof. Paolo Arata, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di nove collaboratori ed è autorizzato a concludere contratti anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

1. Con successivo provvedimento saranno determinati i compensi e i rimborsi spettanti al commissario ed ai suoi collaboratori.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, compresi i compensi e i rimborsi di cui all'art. 3 nonché l'imposta sul valore aggiunto, non potrà superare la somma di lire 69 miliardi, prevista dall'art. 4, comma 1, della citata legge.

2. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2055

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 1990.

Proroga dell'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989 recante l'attribuzione del compenso forfettario mensile al prefetto di Napoli. (Ordinanza n. 1903/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, recante indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 472/FPC/ZA del 23 gennaio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1986, recante integrazioni alle ordinanze numero 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984;

Vista l'ordinanza n. 638/FPC/ZA del 21 novembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, recante revoca dell'ordinanza numero 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984;

Vista l'ordinanza n. 1700/FPC del 28 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, recante integrazioni e modificazioni dell'ordinanza n. 472/FPC/ZA del 23 gennaio 1985;

Vista l'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1989;

Considerato che perdurano, per il prefetto di Napoli, le complesse incombenze connesse al coordinamento delle attività espletate in favore delle popolazioni dell'area flegrea colpita dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il compenso forfettario mensile attribuito al prefetto di Napoli con l'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1989, è prorogato di ulteriori sei mesi con decorrenza 1° aprile 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in biochimica analitica, che muta denominazione in biochimica e chimica clinica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottore 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 207 a 219, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica analitica, che muta denominazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267 contenente l'elencazione delle scuole medesime è aggiunta la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Art. 3.

Dopo l'art. 206, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 207. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo analitico di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico chimico-analitico.

Art. 208. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di sei iscritti per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 209. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali e medicina e chirurgia con l'istituto policattedra di discipline biologiche e il dipartimento di fisiologia e biochimica.

Art. 210. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo biochimico e chimico-analitico i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Art. 211. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico e chimico-analitico:

a) biochimica generale;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica e chimica analitico-strumentale;

d) metodologia e tecnologia di laboratorio;

e) morfologia e fisiopatologia umane;

f) biochimica clinica ed applicata;

g) immunologia applicata;

h) biometria.

Art. 212. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

e) Morfologia e fisiopatologia umane:
elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (*);
elementi di patologia generale (*);
istituzioni di fisiopatologia.

f) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

g) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche.

h) Biometria:
elementi di matematica (*);
biometria.

Art. 213. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) . . . . ore 60

Biometria (ore 80):
elementi di matematica (**) . . . . . » 40
biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):
elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***). . . . . » 40
elementi di patologia generale (****) » 60

Biochimica generale (ore 160):
chimica fisica dei sistemi biologici . » 50
biochimica generale . . . . » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dinamica . . . . ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):
biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):
biologia molecolare e ingegneria genetica . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):
chimica clinica I con esercitazioni. . » 105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):
istituzioni di fisiopatologia . . . . . . » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):
immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.
(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.
(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.
(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	ore	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 214. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture: istituto policattedra di discipline biologiche, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica e dipartimento di fisiologia e biochimica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 6 marzo 1990

Il rettore: ELIA

90A2085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Temec S.r.l. per l'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 è disposto l'annullamento del decreto ministeriale datato 13 marzo 1990 concessivo del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della cooperativa a r.l. Cons.A.Pri - Consorzio agricolo produttori riso, sede di Pavia, stabilimenti di Pavia e Villanuova Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 19 gennaio 1989 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 sono annullati i decreti ministeriali 30 settembre 1987 e 29 gennaio 1988 con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova S.T.S.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore di trecentonovantuno dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, occupati presso lo stabilimento di Macomer (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 luglio 1989 al 30 luglio 1990.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore di trentadue lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefer, sede di Milano, occupati presso lo stabilimento di Bettola (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dall'8 gennaio 1990 al 6 gennaio 1991.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore di centosettantotto dipendenti di cui centocinquanta operai ed equiparati e ventotto impiegati della Termozeta elettrodomestici S.r.l., sede in Parabiago (Milano), occupati presso lo stabilimento di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, con riduzione di 4 ore giornaliere, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 marzo 1990 al 3 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, così elencati nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990 n. 58:

TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990	Eccedenza
Ancona	128	94	34
Anzio	16	0	16
Arbatax	78	57	21
Augusta	38	8	30
Baia	32	6	26
Bari	63	43	20
Barletta-Molfetta-Trani	66	45	21
Brindisi	77	54	23
Cagliari	71	26	45
Castellammare di Stabia	42	33	9
Catania	122	48	74
Chioggia	210	140	70
Civitavecchia	348	102	246
Crotone	56	36	20
Gaeta	52	39	13
Gallipoli	28	5	23
Gela	99	4	95
Genova M. V.-Carboni	1.592	600	992
Imperia	64	31	33
La Spezia	135	112	23
Licata	89	14	75
Lipari	23	5	18
Livorno	1.306	376	930
Manfredonia	141	91	50
Marina di Carrara	242	191	51
Marsala-Mazara del Vallo	24	6	18
Messina	11	7	4
Milazzo	32	26	6
Monfalcone	182	170	12
Monopoli	19	9	10
Napoli	533	347	186
Olbia	148	12	136
Palermo-Termini Imerese	224	89	135
Pantelleria	2	0	2
Pescara	15	14	1
Piombino	105	50	55
Porto Empedocle	26	14	12
Porto Ferraio	14	0	14
Porto Nogaro	46	26	20
Porto S. Stefano	5	0	5
Porto Scuso	32	25	7
Porto Torres	30	11	19
Pozzuoli	31	16	15
Ravenna	788	230	558
Reggio Calabria	17	14	3
Riposto	30	5	25
Salerno	378	198	180
S. Antioco	39	26	13
Savona	353	243	110
Siracusa	77	60	17
Taranto	210	40	170
Torre Annunziata	17	10	7
Trapani	16	4	12
Trieste	837	294	543
Venezia	572	208	364
Viareggio	32	20	12
Vibo Valentia Marina	17	5	12
Gruppo portuale			
Lampedusa	12	0	12
Totali ...	9.992	4.339	5.653

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti anno 1990			Eccedenze
	Im.	Op.	Tot.	Im.	Op.	Tot.	
Ancona	5	3	8	4	3	7	1
Anzio	1	0	1	1	0	1	0
Arbatax	4	0	4	3	0	3	1
Augusta	2	0	2	1	0	1	1
Baia	1	0	1	1	0	1	0
Bari	3	2	5	3	2	5	0
Barletta-Molfetta-Trani	3	0	3	3	0	3	0
Brindisi	4	1	5	3	0	3	2
Cagliari	5	2	7	3	1	4	3
Castellammare di Stabia	4	1	5	3	1	4	1
Catania	5	0	5	4	0	4	1
Chioggia	9	4	13	7	4	11	2
Civitavecchia	13	5	18	8	2	10	8
Crotone	3	0	3	3	0	3	0
Gaeta	4	0	4	3	0	3	1
Gallipoli	1	0	1	1	0	1	0
Gela	3	0	3	2	0	2	1
Genova M. V.-Carboni	69	28	97	59	24	83	14
Imperia	2	0	2	2	0	2	0
La Spezia	8	3	11	6	3	9	2
Licata	2	0	2	2	0	2	0
Lipari	2	0	2	1	0	1	1
Livorno	47	9	56	40	7	47	9
Manfredonia	5	1	6	5	1	6	0
Marina di Carrara	11	17	28	11	14	25	3
Marsala-Mazara del Vallo	2	0	2	1	0	1	1
Messina	2	0	2	1	0	1	1
Milazzo	1	0	1	1	0	1	0
Monfalcone	6	4	10	6	4	10	0
Monopoli	1	0	1	1	0	1	0
Napoli	33	11	44	24	0	24	20
Olbia	8	0	8	6	0	6	2
Palermo	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	0	2	1	0	1	1
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino	3	1	4	2	0	2	2
Porto Empedocle	3	1	4	2	0	2	2
Porto Ferraio	0	0	0	0	0	0	0
Porto Nogaro	2	0	2	2	0	2	0
Porto S. Stefano	0	0	0	0	0	0	0
Porto Scuso	3	0	3	2	0	2	1
Porto Torres	4	0	4	2	0	2	2
Pozzuoli	3	0	3	2	0	2	1
Ravenna	21	44	65	16	30	46	19
Reggio Calabria	3	0	3	2	0	2	1
Riposto	2	0	2	1	0	1	1
Salerno	8	5	13	7	5	12	1
S. Antioco	3	0	3	2	0	2	1
Savona	17	12	29	13	6	19	10
Siracusa	3	0	3	3	0	3	0
Taranto	6	1	7	5	1	6	1
Torre Annunziata	3	1	4	2	0	2	2
Trapani	1	0	1	1	0	1	0
Trieste	23	7	30	21	2	23	7
Venezia	30	58	88	27	3	30	58
Viareggio	3	0	3	2	0	2	1
Vibo Valentia Marina	2	0	2	1	0	1	1
Gruppo portuale							
Lampedusa	1	0	1	1	0	1	0
Totali	423	224	647	342	115	157	190

TABELLA B

Compagnie Portuali	Dotaz. organ. lavor. portuali 1990	Eccedenze	Dot. org. dip. 1990	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integr.
Ancona	94	34	7	1	35	18
Anzio	0	16	1	0	16	12
Arbatax	57	21	3	1	22	12
Augusta	8	30	1	1	31	25
Baia	6	26	1	0	26	25
Bari	43	20	5	0	20	10
Barletta-Molfetta-Trani	45	21	3	0	21	20
Brindisi	54	23	3	2	25	18
Cagliari	26	45	4	3	48	15
Castallammare di Stabia	33	9	4	1	10	2
Catania	48	74	4	1	75	48
Chioggia	140	70	11	2	72	40
Civitavecchia	102	246	10	8	254	110
Crotone	36	20	3	0	20	15
Gaeta	39	13	3	1	14	12
Gallipoli	5	23	1	0	23	22
Gela	4	95	2	1	96	70
Genova M. V.-Carboni	600	992	83	14	1.006	500
Imperia	31	33	2	0	33	30
La Spezia	112	23	9	2	25	2
Licata	14	75	2	0	75	75
Lipari	5	18	1	1	19	10
Livorno	376	930	47	9	939	400
Manfredonia	91	50	6	0	50	45
Marina di Carrara	191	51	25	3	54	18
Marsala-Mazara del Vallo	6	18	1	1	19	15
Messina	7	4	1	1	5	3
Milazzo	26	6	1	0	6	2
Monfalcone	170	12	10	0	12	2
Monopoli	9	10	1	0	10	9
Napoli	347	186	24	20	206	195
Olbia	12	136	6	2	138	69
Palermo-Termini Imerese	89	135	7	2	137	60
Pantelleria	0	2	1	1	3	2
Pescara	14	1	1	1	2	2
Piombino	50	55	2	2	57	40
Porto Empedocle	14	12	2	2	14	5
Porto Ferraio	0	14	0	0	14	14
Porto Nogaro	26	20	2	0	20	15
Porto S. Stefano	0	5	0	0	5	2
Porto Scuso	25	7	2	1	8	6
Porto Torres	11	19	2	2	21	9
Pozzuoli	16	15	2	1	16	15
Ravenna	230	558	46	19	577	155
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	3
Riposto	5	25	1	1	26	23
Salerno	198	180	12	1	181	150
S. Antioco	26	13	2	1	14	13
Savona	243	110	19	10	120	19
Siracusa	60	17	3	0	17	9
Taranto	40	170	6	1	171	134
Torre Annunziata	10	7	2	2	9	7
Trapani	4	12	1	0	12	2
Trieste	294	543	23	7	550	210
Venezia	208	364	30	58	422	130
Viareggio	20	12	2	1	13	7
Vibo Valentia Marina	5	12	1	1	13	11
Gruppo portuale						
Lampedusa	0	12	1	0	12	8
Totali ...	4.339	5.653	457	190	5.843	2.900

90A2002

MINISTERO DELL'INTERNO

92° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90 e n. 77/90 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6375 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 338 A-SQUARE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6376 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. CASULL
Calibro: 454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 6377 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. CASULL
Calibro: 454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 333
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6378** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. CASULL
Calibro: 454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 370
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6379** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 584
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6380** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6381** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 2600 MIDLAND (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6382 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO» MOD. GFL
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6383 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: MM. 7 X 30 WATERS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington -30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum - 45/70 Government.

N. 6384 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 Winchester Magnum - 223 Remington - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum - 45/70 Government - mm. 7 x 30 Waters.

N. 6385 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum - 45/70 Government.

N. **6386** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 35 Remington - 44 Magnum - 45/70 Government.

N. **6387** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 44 Magnum - 45/70 Government.

N. **6388** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 45/70 Government.

N. **6389** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 45/70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. **6390** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER SUPER 16
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 514,3
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum - 45/70 Government.

N. **6391** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: MM 7 X 30 WATERS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. **6392** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: MM 7 T.C.U.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. **6393** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. 6394 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. 6395 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. 6396 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. 6397 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum.

N. **6398** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - mm. 7 T.C.U. - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 357 Remington maximum - 44 Magnum.

N. **6399** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER CARBINE
Calibro: 357 REMINGTON MAXIMUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 534
Lunghezza dell'arma: MM. 882,6
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Hornet - 223 Remington - mm. 7 T.C.U. - mm 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. **6400** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: MM. 7 × 30 WATERS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. **6401** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. 6402 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. 6403 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 35 Remington - 44 Magnum.

N. 6404 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7×30 Waters - 30-30 Winchester - 44 Magnum.

N. 6405 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - 223 Remington - mm. 7 x 30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington.

N. 6406 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. CONTENDER «YOUTH MODEL» CARBINE
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 412,8
Lunghezza dell'arma: MM. 740
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei calibri: 22 L.R. - 22 Winchester Magnum - mm. 7×30 Waters - 30-30 Winchester - 35 Remington - 44 Magnum.

N. 6407 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LEBEAU COURALLY» MOD. EXPRESS (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6408 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 882
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6409 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 416 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6410 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 416 WEATHERBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6411 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V SAFARI GRADE
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6412 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6413 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6414 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6415 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6416 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL
Calibro: MM. 8 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6417 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: MM. 8 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6418 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL
Calibro: MM. 9 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6419 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: MM. 9 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6420 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6421 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 98 CIVIL (CARICATORE BIFILARE)
Calibro: 35 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6422 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4581-C-81 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DI GASPERO ROBERTO» MOD. RDG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 505 GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6423 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4581-C-81 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 1954 A.D.
Calibro: 12/7 × 75 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DI GASPERO ROBERTO TITOLARE DELLA DITTA «DI GASPERO ROBERTO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6424 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 70
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6425 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 117,50
Lunghezza dell'arma: MM. 257,85
Funzionamento: A ROTAZIONE (SINGOLA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **6426** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,25
Lunghezza dell'arma: MM. 279,60
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6427** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. COLT 1873
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **6428** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9568-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. ROYAL
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1067
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: FERRAGAMO LEONARDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6429** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO EXPRESS
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 557
Calibro: MM. 6,5 × 57 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PICHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6430 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. KIPPLAUFSTUTZEN
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PICHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6431 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOHANN FANZOJ» MOD. BOCKBUCHSFLINTE
Calibro: MM. 6,5 × 57 R/20-76
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6432 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 5,6 × 61 VOM HOFE SUPER EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6433 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-89 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6434 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 244 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6435 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6436 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 17 aprile 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6437** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 17 aprile 1990.*
Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. AG42 (ALZO DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 55 SVEDESE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **6438** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 17 aprile 1990.*
Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. AUTOMAG III
Calibro: MM. 30 CARBINE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 162
Lunghezza dell'arma: MM. 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

RETTIFICA

Al n. 4593 del Catalogo dove è scritto: «Denominazione: ARTHUR ALPHIN Mod. A SQUARE», leggasi: «Denominazione: A SQUARE Mod. HANNIBAL»; dove è scritto: «Cal.: 500 NITRO EXPRESS», leggasi: «Cal.: 500 A SQUARE».

90A2046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:
geometria analitica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
tecnica della programmazione organizzativa;
lingua inglese;
economia politica (corso avanzato).

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
statistica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
dinamica economica;
lingua spagnola;
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2087

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1990

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1990 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1989		168.776.307.869		
Gestione di bilancio	Entrate finali	70.954.723.419.361		— 8.082.766.717.384
	Spese finali		79.037.490.136.745	
	Rimborso di prestiti		22.216.422.463.725	
	Accensione di prestiti	32.192.973.637.555		
	TOTALE	103.147.697.056.916	101.253.912.600.470	+ 1.893.784.456.446
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	626.738.202.353.762	615.061.363.607.372	+ 11.676.838.746.390
	Crediti di tesoreria	187.748.137.912.244	201.349.507.640.144	— 13.601.369.727.900
	TOTALE	814.486.340.266.006	816.410.871.247.516	1.924.530.981.510
	TOTALE COMPLESSIVO	917.802.813.630.791	917.664.783.847.986	
Fondo di cassa al 31 marzo 1990			138.029.782.805	
	TOTALE A PAREGGIO	917.802.813.630.791	917.802.813.630.791	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1989	Al 31 marzo 1990	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	168.776.307.869	138.029.782.805	— 30.746.525.064
Crediti di tesoreria	211.947.863.509.373	225.549.233.237.273	+ 13.601.369.727.900
TOTALE	212.116.639.817.242	225.687.263.020.078	+ 13.570.623.202.836
Debiti di tesoreria	702.285.064.966.854	713.961.903.713.244	+ 11.676.838.746.390
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 490.168.425.149.612	— 488.274.640.693.166	+ 1.893.784.456.446

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 marzo 1990: 1.368.032.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1990

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	59.898.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie..............	10.626.723.419.361 *				
ENTRATE CORRENTI...	70.524.723.419.361 *	TITOLO I — Spese correnti	71.967.532.027.970	Risparmio pubblico	— 1.442.808.608.609 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	430.000.000.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale................	7.069.958.108.775		
ENTRATE FINALI...	70.954.723.419.361	SPESE FINALI ...	79.037.490.136.745	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	+ 8.082.766.717.384
		TITOLO III — Rimborso di prestiti.................	22.216.422.463.725		
ENTRATE FINALI...	70.954.723.419.361	SPESE COMPLESSIVE...	101.253.912.600.470	Ricorso al mercato	— 30.299.189.181.109
TITOLO IV — Accensione di prestiti.................	32.192.973.637.555				
ENTRATE COMPLESSIVE	103.147.697.056.916	SPESE COMPLESSIVE...	101.253.912.600.470	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 1.893.784.456.446

* Dati provvisori

90A2044

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I - In cassa . . . L.			2.238.734.594.261			
II - In deposito all'estero . . . »			22.137.219.902.944	24.375.954.497.205		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.401.474.666.445		
CASSA . . . »				8.295.793.531		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		319.053.070.143				
- ammassi . . . »		2.407.707.104.208	2.726.760.174.351			
II - Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		44.907.121.702				
a scadenza fissa . . . »		—				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		1.454.998.975.000	1.499.906.096.702			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	4.226.666.271.053		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I - ECU . . . L.			11.121.572.275.462			
II - Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		1.249.403.586				
corrispondenti in conto corrente . . . »		839.466.687.216				
depositi vincolati . . . »		1.554.396.117.500				
diverse . . . »		1.287.207.734.360	3.682.319.942.662	14.803.892.218.124		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.720.097.400.135		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			48.039.155.765.344			
II - Conti speciali . . . »			3.008.529.811.504	51.047.685.576.848		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				69.965.986.573.057		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				693.809.072.184		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
- in libera disponibilità . . . L.		65.796.270.033.141				
- per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.781.010.096.780				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.792.312.177.510	69.369.592.307.431			
II - Titoli di società ed enti:						
- per investimento delle riserve statutarie . . . L.		175.983.019.819				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		814.461.990.426	990.445.010.245			
III - Azioni e partecipazioni:						
- di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	774.630.831					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	163.469.856.936	164.244.487.767				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	37.024.454.589					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.637.048	67.601.091.637				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	287.509.991.641					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	383.176.383.357	670.686.374.998	902.531.954.402	71.262.569.272.078		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.721.871.624.476			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.214.565.620	1.920.086.190.096		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				26.698.657.413		
MOBILI E IMPIANTI						
I - Mobili . . . L.			101.968.403.209			
II - Impianti . . . »			197.854.026.458			
III - Monete e collezioni . . . »			707.195.088	300.529.624.755		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
- completati . . . L.		47.023.109.911				
- in allestimento . . . »		18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Debitori diversi . . . L.			409.230.329.884			
IV - Altre . . . »			1.753.794.591.022	2.228.705.530.001		
RATEI . . . L.				3.601.693.315.112		
RISCONTI . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				320.816.979.374		
L.				256.404.961.637.411		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
- a garanzia . . . L.		5.897.512.465.918				
altri . . . »		1.255.036.506.092.463	1.260.934.018.558.381			
II - Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		14.700.623.000				
- esteri . . . »		6.351.785.254.605	6.366.485.877.605			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			3.174.076.921.098			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		3.214.700.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	8.164.700.000.000			
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		170.000.000.000				
valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	5.120.000.000.000			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.		63.262.612.500				
lire a fronte vendite di valute . . . »		1.858.772.400.000				
acquisti di titoli . . . »						
lire a fronte vendite di titoli . . . »			1.922.035.012.500			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			122.821.606.188	1.285.804.138.065.777		
TOTALE . . . L.				1.542.209.099.703.188		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

90A2045

31 marzo 1990 PROVVISORIA

PASSIVO

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			62.549.952.124.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			701.571.896.190		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.		—			
II — Altri	»		1.267.258.412	1.267.258.412		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			2.585.404.107.250		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			357.383.933.346		
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		118.850.190.843.112			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		12.256.968			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		6.821.796			
IV — Società costituende	»		4.019.373.636			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI — Altri	»		94.063.944.314	118.948.293.239.826		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			3.008.529.811.504		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		3.938.076.974			
II — Conti dell'estero in lire	»		277.607.035.907	281.545.112.881		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.121.572.066.580		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			289.351.487.287		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		29.015.436.004.944			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»		2.021.392.707.274			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		138.317.039.616			
VI — Oscillazione titoli	»		4.462.162.607.285			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti	»		511.250.000.000			
XI — Imposte	»		1.847.802.963.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.425.742.182			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		785.858.603	48.126.482.156.855		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			532.028.548.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			91.491.657.420		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			148.637.120.777		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			27.425.482.711		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		10.382.438.394			
II — Altre	»		752.011.729.937	762.394.168.331		
RATEI	L.			200.321.127.426		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.202.608.724.639		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.285.015.548.259		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			446.555.521.226		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			2.415.580.594.522		
	L.			256.404.961.637.411		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti per titoli ed altri valori	L.		1.260.934.018.558.381			
II — Titoli e valori presso terzi	»		6.366.485.877.605			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		3.174.076.921.098			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	3.214.700.000.000				
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	8.164.700.000.000			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	170.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.120.000.000.000			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	63.262.612.500				
— vendite di valute	»	1.858.772.400.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	1.922.035.012.500			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		122.821.696.188	1.285.804.138.065.772		
TOTALE	L.			1.542.209.099.703.183		

Il Ragioniere generale: CASAVOLA

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Lodrone e Darzo

Con deliberazione n. 2734 datata 16 marzo 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie numeri 893/2, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6 e 893/7 in comune catastale di Lodrone e particelle fondiarie numeri 1361/1, 1361/2 e 1361/3 in comune catastale di Darzo dal demanio al patrimonio provinciale.

90A2088

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 marzo 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Approvazione del piano di riparto 1990 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Linee di aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990).

Alla lettera f) dell'allegato *C*/1 alla deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 17, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 1) dove è scritto: «1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare attraverso convenzioni...», si legga: «1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare *anche* attraverso convenzioni...».

90A2089

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.200

Fascicoli di annate arretrate: prezzo doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1990 (*)

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 57.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 19.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 19.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 9.500

(*) Tariffe compresa IVA 19% — Per l'esatta fatturazione si prega di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 633/72.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 7.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*